

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Filippo Gianoni e Paolo Beltraminelli per l'introduzione della "Tassazione zero" nella legge tributaria del 21 giugno 1994

del 19 aprile 2010

Con l'introduzione di un nuovo articolo 156a nella Legge sulle imposte dell'8 giugno 1986, il Cantone dei Grigioni ha previsto la possibilità per l'autorità di tassazione, in casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, di emanare una tassazione zero.

Come si legge nel messaggio del Consiglio di Stato dei Grigioni e nella direttiva emanata dall'Amministrazione cantonale delle imposte - allegate al presente atto parlamentare - i fruitori di prestazioni complementari spesso non sono in grado di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza; lo stesso dicasi per beneficiari di prestazioni di pubblica assistenza. In passato questi problemi sono stati parzialmente risolti con una procedura di condono semplificata. Tuttavia, per ragioni di economia amministrativa una procedura, nella quale i contribuenti vengono tassati e ricevono una fattura, che viene nuovamente stornata dopo la richiesta e la decisione di condono, non soddisfa. Per questo motivo con l'introduzione dell'art. 156a (entrato in vigore il 1° gennaio 2005) è stata creata la possibilità di emettere una tassazione zero. Il legislatore dei Grigioni ha delegato la regolamentazione dei dettagli al Governo (art. 156a cpv. 2), il quale ha disciplinato i dettagli all'art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte.

Questa disposizione è applicabile, previo accordo con la AFC, anche per l'imposta federale diretta.

È indubbio che l'introduzione anche in Ticino di una norma analoga, fondata su ragioni di economia processuale, semplificherebbe la procedura e il lavoro delle varie autorità amministrative coinvolte nella procedura di accertamento fiscale.

Chiediamo quindi che, in applicazione dell'art. 97 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, nella legge tributaria del 21 giugno 1994 sia introdotto un nuovo art. 94a del seguente tenore:

Articolo 94a - Tassazione zero

¹In casi particolari in cui la riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni.

Filippo Gianoni e Paolo Beltraminelli